Ministero dell'Università e della Ricerca

Protocollo

tra il Ministero dell'Università e della Ricerca e l'Opera Universitaria dell'Università degli studi di Trento per la verifica della presenza nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari dei requisiti dichiarati da studenti che partecipano a bandi per l'erogazione di borse di studio/contributi gestiti da Opera Universitaria

il **Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale Personale, Bilancio, Servizi Strumentali – Ufficio VI – Servizio Statistico**, appartenente al Sistema Statistico Nazionale (di seguito, anche «**Ministero**»), con sede in Largo Antonio Ruberti,1, Roma – codice fiscale 96446770586 – nella persona del Dirigente dott. Paolo Micozzi, domiciliata per la carica presso il Ministero;

e

l'**Opera Universitaria, Ente strumentale della Provincia di Trento** (di seguito, anche «**Opera Universitaria**»), con sede legale in Trento, Via della Malpensada, 82/A - 38123, Codice Fiscale 80003390228, nella persona del Direttore dott. Gianni Voltolini, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto nella sede di Opera Universitaria;

(di seguito, congiuntamente, anche le «**Parti**»)

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che, al comma 1, prevede che «[…] *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*» e che la stipula dei suddetti accordi deve avvenire in forma digitale, ai sensi di quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'art. 15 medesimo;

VISTA la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante «*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo»;*

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, recante «*Testo Unico in materia di documentazione amministrativa*», e in particolare gli artt. 43, 46, 47 e 71;

VISTO l'art. 43, comma 2, del richiamato decreto il quale prevede che «*Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza,*

si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente»;

VISTO, altresì, l'art. 43, comma 4, del predetto decreto, secondo cui «*Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali*»;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito anche «**Regolamento**» o «**GDPR**») e, in particolare, quanto previsto dall'art.6, paragrafo 1, lett.e);

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (di seguito, anche «**Codice**»), e, in particolare, l'art. 2-ter;

VISTO l'art. 50, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. «*Codice dell'Amministrazione Digitale*» di seguito, anche «***CAD***»), che prevede che «*I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico*»;

VISTO l'art. 50, comma 2, del CAD, che prevede che «*Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del*

dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

VISTO l'art. 50, comma 2 bis, del CAD, che prevede che «*Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida*»;

VISTE le «*Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni (v. 2.0)*», emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale –AgID nel giugno 2013;

VISTA la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione recante «*Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art.15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183*»;

VISTO il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015, «*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni*», con il quale l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha confermato le regole tecniche e le misure di sicurezza già stabilite in precedenza;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Università e della Ricerca n.1 dell'8 gennaio 2021 che ha ritenuto opportuno precisare ruoli e responsabilità per l'adempimento degli obblighi in materia di trattamento e protezione dei dati personali nell'ambito delle articolazioni del Ministero dell'Università e della Ricerca in linea con la normativa europea e nazionale di riferimento;

VISTO il decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio delle attività professionali" e in particolare l'articolo 1- bis, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 71, concernente l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore (di seguito anche «ANS») le cui modalità operative sono definite con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 9 del 30 aprile 2004 per la quale il Ministero è il titolare del trattamento dei dati personali;

VISTO l'art. 10, comma 8, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui *l'Anagrafe Nazionale degli Studenti, nonché*

l'Anagrafe degli Studenti e dei Laureati delle università rappresentano banche dati a livello nazionale di cui è titolare del trattamento il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alle quali accedono le regioni e gli enti locali, ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali;

VISTA la Circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante «*Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)*»;

VISTA la Legge provinciale 24 Maggio 1991, n. 9 "*Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore*" e in particolare l'art. 4 - Opera Universitaria – c.1 nel quale è stabilito che "*salve le specifiche diverse disposizioni della presente legge, tutti i servizi di assistenza a favore degli studenti universitari sono erogati dall'Opera universitaria dell'Università degli studi di Trento, che continua a funzionare quale ente pubblico provinciale con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge*".

VISTO l'art. 14 c.1 – Programmazione e organizzazione degli interventi – della succitata Legge Provinciale 9/1991 che prevede al c.1 che "*La Giunta provinciale stabilisce gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo dell'istruzione superiore in provincia di Trento. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta provinciale, programma gli interventi in armonia con le esigenze didattiche e con il carattere residenziale dell'università, sentiti i comuni interessati per quanto concerne gli interventi con incidenza urbanistica".*

VISTO l'art. 23 – Ulteriori provvidenze - della succitata Legge provinciale 9/1991 che prevede al c.1 che "*la Giunta provinciale, direttamente o avvalendosi dell'Opera universitaria, può erogare borse di studio a favore di studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono in atenei del restante territorio nazionale a corsi di diploma di laurea o di diploma universitario nonché a corsi di diploma di specializzazione o a corsi di perfezionamento".* Al c. 2 "*La Giunta provinciale, direttamente o avvalendosi dell'Opera universitaria, può altresì erogare borse di studio a favore di studenti residenti in provincia di Trento che frequentano corsi di laurea, di perfezionamento o di specializzazione presso università straniere, nonché a studenti iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) per trasferimento della residenza da un comune della provincia successivamente all'iscrizione ai predetti corsi."* e al c.3 ter. che "*per incentivare la frequenza di percorsi di studio universitari da parte di studenti residenti in provincia di Trento, la Giunta provinciale può attivare politiche di supporto al diritto allo studio tradizionale e definire, con proprio provvedimento, strumenti innovativi a sostegno del successo universitario anche nella forma di contributo al piano di accumulo finanziario delle famiglie. Per attuare gli strumenti previsti da questo comma la Giunta provinciale può avvalersi dell'Opera universitaria".*

VISTA la Legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 e ss.mm. *"Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento"* e in particolare l'art. 43 - Interventi per la formazione del personale dei servizi sanitari – c.2. nel quale è stabilito che *"la Provincia può altresì erogare, direttamente o avvalendosi dell'Opera universitaria, borse di studio a favore degli studenti medesimi residenti in provincia di Trento, purché non fruiscano di analoghe provvidenze, tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ed eventualmente di ulteriori spese sostenute per la frequenza ai corsi"*.

VISTA la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*" e in particolare l'Allegato A - Agenzie ed enti strumentali della Provincia (art.33, c.1, lett. a), che per il settore n. 6. Istruzione e Formazione individua alla lett.c, Opera Universitaria quale soggetto erogatore di attività di supporto e di assistenza allo studio universitario.

VISTA la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*" e in particolare l'art. 83, che stabilisce le modalità con cui Opera Universitaria provvede all'offerta degli strumenti e delle provvidenze a favore degli studenti dell'istruzione superiore.

CONSIDERATO che Opera Universitaria su delega della Giunta provinciale eroga servizi nell'ambito del diritto allo studio in favore di studenti iscritti a percorsi di istruzione terziaria;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di Opera Universitaria di effettuare verifiche amministrative di regolarità formale dei requisiti dichiarati dall'istante in sede di presentazione delle domande per il conferimento di borse di studio ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 in base alle regole previste dai seguenti Bandi già emanati o di futura prevista emanazione da parte della Giunta Provinciale, valevoli per gli a.a. 2024/2025; 2025/2026 e 2026/2027:

- Bando per il conferimento della borsa di studio e del posto alloggio, per l'esonero della tassa provinciale per il diritto allo studio e delle tasse universitarie rivolto alle studentesse e agli studenti dell'Università degli studi di Trento, del Conservatorio di musica "F.A. Bonporti", scuola superiore per mediatori linguistici di Trento (ssml) e della Trentino Art Academy;
- Bando per il conferimento della borsa di studio alle studentesse e agli studenti residenti in provincia di Trento iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di diploma accademico di primo o secondo livello presso atenei o

istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della Provincia di Trento) o all'estero;

- Bando per il conferimento di borsa di studio e posto alloggio per studentesse e studenti iscritti ai corsi di Alta Formazione Professionale;
- Bando per il conferimento di contributi post-diploma rivolto ai residenti in provincia di Trento;
- Bando per il conferimento della borsa di studio per studentesse e studenti residenti in provincia di Trento iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale delle Professioni sanitarie e corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia.

CONSIDERATO che presso il Ministero è istituita l'ANS, la quale consente di fornire le informazioni comunicate dagli atenei per ciò che concerne la qualifica di studente iscritto e/o il conseguimento di titoli di studio universitari necessarie per la verifica dei requisiti dichiarati dall'istante in sede di presentazione delle domande per le borse di studio.

Tenuto conto delle premesse di cui sopra, costituenti parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1

Definizioni

1. Ai fini del presente Protocollo, si intende per:

   a. «Trattamento», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

   b. «Interessati», persone fisiche che possono essere identificate, direttamente o indirettamente, attraverso i dati personali e, in particolare, studenti non residenti o residenti in provincia di Trento che si iscrivono in atenei del restante territorio nazionale

e all'estero, istituti superiori di grado universitario, AFAM, Istituti Tecnici Superiori, percorsi di Alta Formazione Professionale i quali richiedono borse di studio/contributi per il sostegno agli studi post diploma e/o posti alloggio;

c. «Persone Autorizzate», i soggetti tenuti ad eseguire le operazioni di Trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del Trattamento;

d. «Responsabile del Protocollo», il soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti al Protocollo;

e. «Referente tecnico», il soggetto nominato da ciascuna delle Parti preposto alle attività di avvio e di gestione operativa dei servizi.

Art.2

Oggetto e finalità del Trattamento dei dati

1. Il Protocollo ha per oggetto il trasferimento telematico da parte del Ministero a Opera Universitaria dei dati indicati nell'Allegato 1, ai fini della verifica della presenza in ANS di dati riferibili ai requisiti dichiarati nelle autocertificazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 dagli Interessati per l'ottenimento delle borse di studio/contributi per il sostegno agli studi post diploma e/o di posti alloggio di cui ai bandi indicati nelle premesse.

2. Le attività di Trattamento e le relative modalità di trasmissione dei dati sono elencate nel dettaglio all'interno dell'Allegato 1 «*Flussi di dati oggetto di comunicazione e standard tecnici per la trasmissione dei dati*».

Art.3

Soggetti

1. Il Ministero, in quanto titolare del Trattamento dei dati, si impegna a trasferire i dati a Opera universitaria, strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità previste dal precedente Art. 2, secondo le modalità definite tra le Parti anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. Opera universitaria, in qualità di titolare autonomo del Trattamento, è destinatario dei dati ricevuti dal Ministero, ai sensi e per gli effetti dell'art 4, n. 9, del Regolamento.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2-*quaterdecies* del Codice e dell'art. 4, n. 10 e art. 29 del Regolamento, il Ministero e Opera universitaria individueranno le Persone Autorizzate al Trattamento, in relazione agli incarichi ricoperti e alle qualifiche e funzioni

rivestite nell'ambito delle rispettive Amministrazioni. Le Persone Autorizzate si impegnano a non trasmettere o comunicare a terzi non autorizzati i dati personali oggetto di Trattamento nel contesto delle attività previste.

4. In particolare, le Parti si impegnano a vigilare sulle Persone Autorizzate affinché, *inter alia*:

    a. effettuino il Trattamento in modo lecito e corretto, esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle attività previste nel presente Protocollo, unicamente per le finalità inerenti ai compiti assegnati e nel rispetto delle indicazioni fornite;

    b. non diffondano o comunichino i dati oggetto di Trattamento;

    c. sia precluso l'accesso ai dati personali da parte di persone non autorizzate;

    d. rispettino le misure di sicurezza adottate.

5. Le Parti garantiscono che le Persone Autorizzate abbiano accesso ai soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati e che le stesse svolgano le operazioni da esse eseguite nel rispetto del principio di riservatezza.

Art.4

Principi Generali e Modalità del Trattamento dei dati

1. Il Trattamento deve avvenire nel rispetto primario dei principi di ordine generale di cui all'art. 5, par. 1, del GDPR:

    a. **liceità, correttezza e trasparenza:** i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

    b. **limitazione della finalità:** i dati sono raccolti e trattati per finalità determinate, esplicite e legittime; un eventuale ulteriore Trattamento dei Dati Personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali, ove effettuato conformemente all'art. 89, par. 1, del GDPR;

    c. **minimizzazione dei dati:** i dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

    d. **esattezza:** i dati trattati sono esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

    e. **limitazione della conservazione**: i dati trattati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i Dati Personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, par. 1, del Regolamento, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal GDPR a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato;

f. **integrità e riservatezza:** il Trattamento avviene in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da Trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

2. Il Trattamento avverrà secondo le finalità di cui all'art. 2 e secondo modalità automatizzate specificate nell'Allegato 1, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal presente Protocollo e dall'art. 32 del Regolamento.

Art. 5

Obblighi delle Parti

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute sia nel Codice sia nel Regolamento, con particolare riferimento a ciò che concerne la tipologia dei dati trasmessi, la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adempiere ai seguenti obblighi in merito al Trattamento dei dati ricevuti in attuazione del presente Protocollo e precisamente a:

   a. utilizzare le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice e dal Regolamento;

   b. procedere al Trattamento dei dati in conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza previsti dal Regolamento;

   c. adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli per garantire l'esattezza e l'aggiornamento del dato e quindi cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

   d. garantire che il Trattamento dei dati sarà consentito esclusivamente alle Persone Autorizzate;

e. impartire alle Persone Autorizzate specifiche direttive e istruzioni volte ad impedire eventuali divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né alcuna riproduzione dei dati in casi differenti rispetto a quelli previsti dalla legge, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;

f. garantire che le Persone Autorizzate si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

g. garantire la riservatezza delle informazioni, dei dati, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali viene a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;

h. formare le Persone Autorizzate sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;

i. conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le verifiche a cui lo scambio dati è finalizzato e contestualmente a cancellare i dati ricevuti, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;

j. garantire l'adozione al proprio interno di tutte le regole di sicurezza relative alla gestione delle credenziali di accesso ai dati trasmessi;

k. utilizzare le informazioni trasmesse esclusivamente secondo le modalità descritte dal presente protocollo, non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità stabilite.

Art. 6

Figure di riferimento per l'attuazione del Protocollo

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel Protocollo ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile del Protocollo quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale.
2. In particolare, rientra nei compiti di ogni Responsabile del Protocollo nominato dalle Parti, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione del Protocollo in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.
3. Le Parti nominano un proprio Referente tecnico responsabile della gestione operativa dei dati e della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nel Protocollo.
4. I nominativi delle figure di riferimento sopra indicati per l'attuazione del Protocollo sono riportati nell'Allegato 2.

Art. 7

Durata

1. Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata utile all'interrogazione dei dati richiesti al fine della verifica dei bandi relativi agli anni accademici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 e comunque non superiore a 36 mesi. Ciascuna Parte può recedere dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di almeno 30 giorni.
2. In ogni caso nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Protocollo.

Art. 8

Misure di sicurezza

1. Il Trattamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e del Codice. In particolare, dovranno essere messe in atto misure tecniche e organizzative adeguate volte a garantire un livello di sicurezza rapportato ai rischi e l'adempimento degli obblighi di riservatezza, compresa la protezione, da Trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
2. Le Parti dispongono di una propria struttura organizzativa, che dichiara essere idonea a consentire il Trattamento dei dati oggetto dell'incarico nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza.
3. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a soddisfare le previsioni di cui all'art. 32, par. 2, del Regolamento e le previsioni contenute nelle Linee Guida AgID n. 2 del 18 aprile 2017, al fine di ridurre i rischi connessi al Trattamento che derivano, in particolare:
    a. dalla distruzione o perdita dei dati;
    b. dalla modifica dei dati;
    c. dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
4. Le Parti si impegnano a mettere in atto, fra le altre, se del caso, le misure tecniche e organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio sopra descritto e al Trattamento effettuato.
5. Le Parti si impegnano, altresì, a rispettare le misure indicate nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 «*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni*».

Art. 9

Modalità di attivazione di eventuali modifiche allo scambio di dati

1. Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente Protocollo, concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura, ivi compresi gli allegati di cui all'art. 10, per modificarli a seguito di nuove disposizioni di legge, ovvero per recepire indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzioni tecnico/informatiche relative ai servizi previsti o per implementazione di nuovi servizi.
2. Le stesse Parti concordano che eventuali modifiche al Protocollo che attengano alla struttura dello stesso in esito a quanto indicato nel comma precedente ed all'introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dello scambio dei dati previsto nel presente Protocollo, saranno concordati mediante lo scambio di comunicazioni in forma scritta per il tramite del Responsabile del Protocollo nominato da ciascuna Parte.
3. Sarà cura di questi ultimi valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di un nuovo atto negoziale.

Art. 10

Allegati

1. Allegati al presente Protocollo, costituiscono parte integrante dello stesso:

    - Allegato 1 – Flussi di dati oggetto di comunicazione e standard tecnici per la trasmissione dei dati;
    - Allegato 2 – Figure di riferimento di Opera universitaria e del Ministero.

Art.11

Disposizioni varie

1. Nessuna modifica al presente Protocollo sarà considerata validamente effettuata se non redatta per iscritto, firmata da persona munita dei necessari poteri e con indicazione specifica delle parti aggiunte o modificate.
2. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Regolamento e del Codice, nonché alla normativa comunque applicabile, per i profili inerenti alla protezione dei dati personali.
3. Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione del presente Atto e che non sia possibile risolvere in via amichevole, il foro competente sarà quello di Roma.

4. Il presente Protocollo è stato oggetto di puntuale negoziazione tra le Parti, con la conseguenza che non si rende necessaria l'accettazione specifica di clausole del medesimo ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
5. L'imposta di bollo relativa al presente contratto è assolta in modo virtuale a cura di OPERA Universitaria: autorizzazione n. 25651/15 di data 13/04/2015 dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Trento. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa - parte seconda, annessa al DPR 26/04/1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

sottoscritto digitalmente

Opera Universitaria di Trento

IL DIRETTORE
Dott. Gianni Voltolini

Ministero dell'Università e della Ricerca
DGPBSS Ufficio VI

IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Micozzi

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n. 25651/15 del 13/04/2015 della Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Trento.

Ministero del'Università e della Ricerca

Protocollo

tra il Ministero dell'Università e della Ricerca e l'Opera Universitaria dell'Università degli studi di Trento per la verifica della presenza nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari dei requisiti dichiarati da studenti che partecipano a bandi per l'erogazione di borse di studio/contributi gestiti da Opera Universitaria

Allegato 1 – Flussi di dati oggetto di comunicazione e standard tecnici per la trasmissione dei dati

Indice dei contenuti

1 GENERALITÀ 2
1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 2
1.2 APPLICABILITÀ 2
1.3 DEFINIZIONI E ACRONIMI 2
2 SPECIFICHE DI SICUREZZA 3
2.1 MODALITÀ DI FRUIZIONE 3
2.2 CRITERI DI SICUREZZA 3
2.2.1 Modalità di accesso 3
2.2.2 Tracciamento degli accessi 3
2.2.3 Vincoli e restrizioni 3
3 FLUSSI DATI 4
3.1 INVIO DA PARTE DI OPERA UNIVERSITARIA A MINISTERO DEI CODICI FISCALI SOTTOPOSTI A VERIFICA 4
3.2 INVIO DA PARTE DI MINISTERO A OPERA UNIVERSITARIA DELL'ESITO DELLA VERIFICA 4
4 TRACCIATI 5
4.1 ELENCO DEI DATI DA VERIFICARE 5
4.2 ELENCO DEI DATI RESTITUITI 5

1 GENERALITÀ

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il documento descrive in dettaglio i tracciati dei dati necessari per la comunicazione tra il Ministero dell'Università e della Ricerca e l'Opera Universitaria della Provincia di Trento.

1.2 APPLICABILITÀ

Nel documento sono descritte in dettaglio le strutture di input/output specifiche dell'entità oggetto di elaborazione.
Lo scambio dei dati tra i sistemi interessati verrà effettuato tramite download e upload di file in formato CSV in un apposito spazio web messo a disposizione dal Ministero.

1.3 DEFINIZIONI E ACRONIMI

Definizione/Acronimo	**Descrizione**
Ministero	Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale Personale, Bilancio, Servizi Strumentali – Ufficio VI – Servizio Statistico
Opera Universitaria	Opera Universitaria della Provincia di Trento
ANS	Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari Data la natura di registro "a consuntivo", le informazioni presenti potrebbero essere non ancora aggiornate, in particolare con riferimento all'anno accademico in corso. ANS contiene informazioni relative al sistema universitario italiano; sono pertanto escluse le altre istituzioni terziarie non universitarie e le istituzioni estere.

2 SPECIFICHE DI SICUREZZA

2.1 MODALITÀ DI FRUIZIONE

Tenuto conto che Opera Universitaria intende procedere alle attività di verifica della presenza in ANS dei requisiti dichiarati nelle autocertificazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 dagli studenti che partecipano a bandi per l'ottenimento delle borse di studio/contributi e/o di posti alloggio di cui ai bandi indicati nelle premesse del Protocollo, si è ritenuto di poter mettere a disposizione da parte del Ministero uno spazio web Http con accesso tramite credenziali personali dove consentire a Opera Universitaria l'upload ed il download dei dati oggetto del protocollo sotto forma di file in formato CSV.

2.2 CRITERI DI SICUREZZA

2.2.1 Modalità di accesso

L'accesso allo spazio web Http avviene tramite le credenziali comunicate dal Ministero a Opera Universitaria.

Le credenziali di accesso individuali sono strettamente personali e non cedibili a terzi. L'accesso avviene attraverso un identificativo personale (username) ed una password che l'utente dovrà obbligatoriamente modificare al primo accesso.

2.2.2 Tracciamento degli accessi

L'accesso al servizio è soggetto al tracciamento delle operazioni al fine di poter risalire all'autore dei singoli accessi.

2.2.3 Vincoli e restrizioni

A seguito dell'invio di richiesta via e-mail a ufficio.statistico@mur.gov.it di attivazione del ciclo di verifiche, l'utenza viene attivata consentendo così l'accesso per l'upload e il download dei dati.

Al termine della verifica dei dati, Opera Universitaria conferma il recepimento dei dati e le utenze di accesso vengono disattivate.

Il Ministero si riserva la facoltà di limitare l'accesso allo spazio web Http solo in particolari fasce orarie.

3 FLUSSI DATI

Prerequisito essenziale, dovrà essere la fornitura delle seguenti informazioni:

3.1 INVIO DA PARTE DI OPERA UNIVERSITARIA A MINISTERO DEI CODICI FISCALI SOTTOPOSTI A VERIFICA

Opera Universitaria provvederà a depositare nell'area web messa a disposizione dal Ministero un file di dati CSV distintamente per ogni diversa data di riferimento per la verifica del bando, con i codici fiscali dei soggetti da sottoporre a verifica.

Il nome del file dovrà contenere la DATA DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA (data di verifica) e l'ANNO ACCADEMICO PER LA VERIFICA (2024/2025 o 2025/2026 o 2026/2027)

Elenco dei campi del tracciato:

- CODICE FISCALE;

Successivamente all'upload dei file, Opera comunicherà via e-mail a ufficio.statistico@mur.gov.it la disponibilità dei set di dati da verificare.

3.2 INVIO DA PARTE DI MINISTERO A OPERA UNIVERSITARIA DELL'ESITO DELLA VERIFICA

A seguito di verifica in ANS, per ogni file di richiesta depositato, verranno resi disponibili sullo stesso spazio web i seguenti file CSV così strutturati:

RICHIESTA NELL'ANNO *t* , RELATIVA ALL'A.A. *(t-1)/t*

File ISCRIZIONI

- CODICE FISCALE (CF)
- ESITO ISCRIZIONE alla data indicata per la verifica nell'A.A. *(t-1)/t* richiesto (SI/NO).
  Se il primo ESITO è "NO" si effettua la ricerca del CF anche nell'A.A. *(t-2)/(t-1)* (SI/NO).

  Solo se l'ESITO ISCRIZIONE è "SI", saranno valorizzate le seguenti variabili relative all'ultima carriera attiva nell'anno accademico della verifica

- ATENEO
- ANNO ACCADEMICO ISCRIZIONE:
  - "*(t-1)/t*" se l'ultimo anno di iscrizione risultante in ANS è il *(t-1)/t*
  - "*(t-2)/(t-1)*" se l'ultimo anno di iscrizione risultante in ANS è il *(t-2)/(t-1)*).
- TIPOLOGIA CORSO DI STUDIO *(Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico)*
- ANNO DI CORSO *(primo, secondo,…)*
- CARRIERA PREGRESSA (SI/NO)

File CARRIERA PREGRESSA:

Per tutti i CF in cui la variabile CARRIERA PREGRESSA è "SI" saranno inserite le seguenti informazioni:

- CODICE FISCALE (CF)
- NUMERO PROGRESSIVO CARRIERA
- ANNO ACCADEMICO AVVIO CARRIERA
- ATENEO
- TIPOLOGIA CORSO DI STUDIO *(Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico)*
- CHIUSURA CARRIERA (SI/NO)
- Se SI, MOTIVAZIONE CHIUSURA (*Titolo conseguito, Altro*)
- Se SI, DATA CHIUSURA

A seguito della messa a disposizione sullo spazio web Http del file CSV con l'esito della verifica, da ufficio.statistico@mur.gov.it verrà comunicata ai referenti di Opera Universitaria - di cui in all'Art. 6 del Protocollo - la disponibilità dei dati verificati.

4 TRACCIATI

Con riguardo ai flussi dei dati sopra indicati, si descrive di seguito il contenuto semantico dei campi senza indicare il tipo di dato previsto né la dimensione.

I file scambiati saranno in formato CSV con delimitatore ";"

4.1 ELENCO DEI DATI DA VERIFICARE

Scopo di questo invio è fornire l'elenco dei CF degli studenti sottoposti a verifica. Opera Universitaria fornisce un file denominato come segue:

DATA CONTROLLO[YYYY-MM-DD]_ANNOACCADEMICO[YYYY_YYYY+1].csv

contenente il seguente campo:

Nome Colonna	Descrizione
CODICE FISCALE	Codice fiscale identificativo dell'utente da sottoporre a verifica

4.2 ELENCO DEI DATI RESTITUITI

Il Ministero restituirà due file distinti per ogni file di richiesta depositato, con il seguente tracciato:

File ISCRIZIONI:

Nome Colonna	Descrizione
CODICE FISCALE	Codice fiscale identificativo dell'utente sottoposto a verifica
ESITO ISCRIZIONE	Esito della verifica dell'ISCRIZIONE dello studente nell'A.A. della verifica. Valori possibili: "SI" o "NO"
ATENEO	**Il campo è valorizzato solo se ESITO = "SI"** Nome esteso dell'Ateneo (Formato testo)
ANNO ACCADEMICO DI ISCRIZIONE	**Il campo è valorizzato solo se ESITO = "SI"** (Formato YYYY/YYYY+1)
TIPOLOGIA DI CORSO	**Il campo è valorizzato solo se ESITO = "SI"** Valori possibili: "Laurea", "Laurea Magistrale", "Laurea Magistrale a Ciclo Unico"
ANNO DI CORSO	**Il campo è valorizzato solo se ESITO = "SI"** (Formato numerico intero)
CARRIERA PREGRESSA	**Il campo è valorizzato solo se ESITO = "SI"** Valori possibili: "SI" o "NO"

File CARRIERE PREGRESSE. La sezione è valorizzata solo se ESITO ISCRIZIONE= "SI" e CARRIERA PREGRESSA = "SI"

Nome Colonna	Descrizione
CODICE FISCALE	Codice fiscale identificativo dell'utente sottoposto a verifica
PROGRESSIVO CARRIERA	(Formato numerico intero)
ANNO ACCADEMICO DI AVVIO CARRIERA	(Formato YYYY/YYYY+1)
ATENEO	Nome esteso dell'Ateneo (Formato testo)
TIPOLOGIA DI CORSO	Valori possibili: "Laurea", "Laurea Magistrale", "Laurea Magistrale a Ciclo Unico"
CARRIERA CHIUSA	Esito della verifica di chiusura carriera. Valori possibili: "SI" o "NO"
MOTIVAZIONE CHIUSURA	**Il campo è valorizzato solo se CARRIERA CHIUSA = "SI".** Valori possibili: "Titolo conseguito"; "Altro"
DATA CHIUSURA	**Il campo è valorizzato solo se CARRIERA CHIUSA = "SI".** Data nella quale lo studente ha chiuso la carriera (Formato YYYY-MM-DD)

Si evidenzia che, a causa della sua natura di registro "a consuntivo", le informazioni restituite potrebbero essere non ancora aggiornate, in particolare con riferimento all'anno accademico non concluso.

Ad esempio un valore del campo ESITO ISCRIZIONE = "NO" potrebbe essere dovuto a:

- iscrizione effettuata ma non ancora trasmessa dall'Ateneo in ANS;

- iscrizione effettuata e trasmessa dall'Ateneo in ANS ma rifiutata dal sistema dei controlli predisposti in Anagrafe;
- iscrizione non effettuata;
- iscrizione effettuata presso istituzioni non universitarie o estere.

In tutti questi casi si consiglia di contattare per conferma l'Ateneo indicato nella domanda.

La ricerca si limita ai corsi universitari erogati da atenei italiani, sono escluse le altre istituzioni terziarie non universitarie e le istituzioni presenti all'estero.

Protocollo

tra il Ministero dell'Università e della Ricerca e l'Opera Universitaria dell'Università degli studi di Trento per la verifica della presenza nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari dei requisiti dichiarati da studenti che partecipano a bandi per l'erogazione di borse di studio/contributi gestiti da Opera Universitaria

Allegato 2 - Figure di riferimento di Opera Universitaria e Ministero

FIGURE DI RIFERIMENTO DEL MINISTERO

Quanto di seguito riportato è parte integrante del Protocollo e costituisce parte sostanziale accettata da Opera Universitaria in sede convenzionale.

a) Responsabile della Convenzione:

dott. Paolo Micozzi – Dirigente (DGPBSS - Uff. VI – Servizio Statistico)

email: paolo.micozzi@mur.gov.it

b) Referente tecnico:

Dott.ssa Claudia Pizzella - Funzionario statistico (DGPBSS - Uff. VI – Servizio Statistico)

email: ufficio.statistico@mur.gov.it

Indirizzo PEC del MINISTERO - Direzione Generale Personale, Bilancio, Servizi Strumentali: dgpersonale@pec.mur.gov.it

FIGURE DI RIFERIMENTO DI OPERA UNIVERSITARIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Quanto di seguito riportato è parte integrante del Protocollo e costituisce parte sostanziale accettata dal Ministero in sede convenzionale.

a) Responsabile della Convenzione:

dott. Gianni Voltolini – Direttore di Opera Universitaria

email: direzione@operauni.tn.it

b) Referente tecnico:

Giuditta Mazzi - Funzionaria Opera Universitaria – Ufficio Borse di studio

email: gmazzi@operauni.tn.it

Indirizzo PEC di Opera Universitaria: operauniversitaria@pec.operauni.tn.it